

---

*Estratto*

# Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



nioni consiliari partecipano anche i componenti dell'organo di controllo, sicché i doveri ordinatori, organizzativi, di coordinamento e informativi del presidente riguardano necessariamente anche questi ultimi, ma anche perché i poteri dell'organo di controllo si possono sovrapporre con quelli del presidente, come tipicamente avviene nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2396 *sexies*, co. 1, ultima parte: ipotesi in cui il presidente dell'organo amministrativo diviene destinatario di una preventiva comunicazione da parte dell'organo di controllo, necessaria ai fini del coordinamento con il consiglio. La stessa previsione si riscontra, nella disciplina

delle società quotate, nell'art. 151, co. 1, t.u.f. e, analogamente, negli artt. 151.1, co. 1, e 151 *ter*, co. 1, t.u.f. che attribuiscono al collegio sindacale e al comitato per il controllo sulla gestione il potere di convocare anche il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo (quanto al sistema dualistico cfr. l'art. 151 *bis*, co. 1, t.u.f.). Allo stesso modo, evidenti esigenze di coordinamento sono alla base della previsione dell'art. 151, co. 2, ultima parte, t.u.f., secondo cui il collegio sindacale che intenda avvalersi di dipendenti della società per l'esplicitamento delle sue funzioni è tenuto a una preventiva comunicazione al presidente dell'organo amministrativo.

**2381 bis** Comitato esecutivo e organi delegati. *Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti. Se lo statuto lo consente, il consiglio di gestione può delegare proprie attribuzioni solo a uno o più dei suoi componenti.*

*Il consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.*

*Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis. Non possono altresì essere delegate le decisioni sull'accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai sensi dell'articolo 2086, secondo comma, le quali comprendono la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano.*

*Gli organi delegati curano l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e riferiscono al consiglio e all'organo di controllo, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.*

**SOMMARIO:** I. Evoluzione della norma. - II. Deleghe di attribuzioni consiliari. - III. Rapporto tra organi delegati e consiglio di amministrazione. - IV. Comitato esecutivo e comitati consiliari. - SEZIONE - Società quotate - V. La disciplina del t.u.f.

**I. Evoluzione della norma.** ■ La norma in commento (come anche quella di cui all'art. 2381 *ter*) è stata introdotta dall'art. 9, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 47/2026, attuativo della delega ex art. 19, l. 5.3.2024, n. 21 per la  **riforma organica delle disposizioni in materia di mercati**

**dei capitali e di società di capitali.** In essa sono confluite le disposizioni relative al comitato esecutivo e agli organi delegati in precedenza contenute nei co. 2-5 del previgente art. 2381. Le disposizioni sull'informazione consiliare sulla gestione dovuta dai delegati, di cui al co.

6 del previgente art. 2381, sono invece ricollocati nell'art. 2381 *ter*, dedicato alla «Informazione consiliare», nel quale sono confluite anche le previsioni della parte finale del co. 1 del previgente art. 2381 sul dovere del presidente di provvedere all'informazione consiliare. Le previsioni dell'art. 2381 *bis* che accolgono quelle del precedente art. 2381 contengono, rispetto a queste ultime, modifiche di coordinamento, funzionali a renderle applicabili a tutti i sistemi di amministrazione e controllo. L'art. 2381 *bis* si colloca infatti ora tra le «Disposizioni generali» ricomprese nel ridefinito § 1 del libro V, tit. V, capo V, sez. VI *bis* c.c., che si applicano a tutti i predetti sistemi in quanto ad essi indifferentemente riferite. **2** Gli **elementi di discontinuità** che il testo dell'art. 2381 *bis* presenta rispetto alla disciplina anteriore della delega di attribuzioni consiliari sono tre. In primo luogo si prevede per il sistema dualistico una regola autonoma, in forza della quale, se lo statuto lo consente, il consiglio di gestione può delegare proprie attribuzioni solo a uno o più dei suoi componenti (art. 2381 *bis*, co. 1, secondo periodo), ferma restando nei sistemi tradizionale e monistico la facoltà del consiglio di amministrazione di attribuire deleghe, se lo statuto o l'assemblea lo consentono, anche a un comitato esecutivo (co. 1, primo periodo) ed altresì la possibile compresenza di un comitato esecutivo e di uno o più amministratori delegati. Si tratta peraltro di un intervento avente natura di chiarimento, dato che anche nel vigore della disciplina anteriore l'art. 2409 *novies*, co. 1, secondo periodo, c.c. si riferiva alla sola delega di attribuzioni del consiglio di gestione «a propri componenti»: ciò che, nonostante possibili margini di dubbio, suggeriva un'interpretazione della disposizione in senso espressivo di una volontà legislativa contraria all'ammissibilità di un comitato esecutivo esercente la delega in modo collegiale (per tutti CARIELLO, *Il sistema dualistico*, I, 267 s.). In secondo luogo si precisa che costituiscono competenze non delegabili (anche) le decisioni riguardanti l'accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 2086, co. 2, comprensive della determinazione del contenuto della proposta e delle condizioni del piano, senza che ciò impedisca la delegabilità dell'attuazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza collegialmente adottati. Anche in questo caso si tratta essenzialmente della codificazione di un risultato interpretativo già raggiunto (*infra*, II). Infine, nella transizione dal co. 5 dell'art. 2381 al co. 4 dell'art. 2381 *bis* risulta eliminato il ri-

ferimento alla natura e alle dimensioni dell'impresa quali parametri di valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile: ciò tuttavia non implica che detti parametri siano venuti meno, dato che essi rimangono ancorati nella norma generale di cui all'art. 2086, co. 2, applicabile all'imprenditore operante in forma societaria o collettiva. Si tratta pertanto di una modifica formale, potendosi se mai anche dire che fosse superfluo il riferimento espresso alla natura e alle dimensioni dell'impresa contenuto nella disposizione anteriore. E d'altronde, i parametri della natura e delle dimensioni sono menzionati nell'art. 147 *sexies* t.u.f., di nuova introduzione, in relazione ai requisiti di adeguatezza e proporzionalità che devono contraddistinguere, all'interno del quadro generale degli assetti amministrativi, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (*infra*, V).

**II. Deleghe di attribuzioni consiliari.** **1** Consentendo la delega di attribuzioni consiliari a un **comitato esecutivo** (collegialmente, ma con l'eccezione del sistema monistico: v. *supra*, I, 2) o a **uno o più amministratori** (disgiuntamente o congiuntamente), il co. 1 della norma in commento riconosce le esigenze di funzionalità, flessibilità ed efficienza nell'esercizio della funzione gestoria tipiche dell'amministrazione pluripersonale e rispetto alle quali il metodo collegiale altrimenti imposto dall'art. 2380 *bis* comporta maggiori complessità; al contempo, la delega di attribuzioni permette di valorizzare le competenze specifiche o specializzate individualmente possedute (CALANDRA BUONAURA, *Tr. Buono-core*, IV, 4.VI, 237). La delega comporta inoltre, relativamente alle attribuzioni che ne sono oggetto, un'attenuazione della responsabilità gravante sugli amministratori non investiti della delega stessa, in quanto non concorrenti all'esercizio delle corrispondenti funzioni salvo che essi, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (v. *sub artt.* 2381 *ter* e 2392) (BARACHINI, *Comm. s.p.a. Abbadessa-Portale*, I, 1195). Rispetto alla disciplina anteriore, il profilo dell'attenuazione della responsabilità degli amministratori privi di delega risulta anzi rafforzato all'esito della riforma attuata con d. lgs. n. 47/2026, che nell'art. 2391 *ter* ha espressamente introdotto, al co. 4, un principio di ragionevole affidamento degli amministratori non delegati sull'informazione ricevuta dal presidente e dagli amministratori delegati:

principio destinato a incidere sull'interpretazione del dovere del singolo amministratore di agire in modo informato di cui al co. 1 dell'art. 2391 *ter* e, suo tramite, sulla responsabilità *ex art.* 2392. **2** Il modello dell'amministrazione delegata è peraltro dato indirettamente per presupposto nelle **società quotate**, stante il fatto che, in deroga al diritto comune, la necessaria presenza nell'organo amministrativo di un numero minimo di amministratori indipendenti (art. 147 *ter*, co. 3 e 4, t.u.f.; artt. 7-8, reg. Consob n. 17221/2010 (del. 17221, 12.3.2010) in materia di operazioni con parti correlate, e cfr. altresì l'art. 2 Codice di *corporate governance*) impone il ricorso alla delega di funzioni quale mezzo per distinguere gli **amministratori esecutivi** da quelli **non esecutivi** (in quanto indipendenti) e, con essi, le funzioni di gestione da quelle di controllo (CALANDRA BUONAURA, 238; BARACHINI, 1196). Analogamente, per le **società bancarie** le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia prefigurano un modello di articolazione dell'organo amministrativo basato sulla separazione tra gestione e supervisione strategica (Circ. 285/2013, tit. IV, cap. 1, sez. IV in materia di composizione e nomina degli organi sociali), lo stesso valendo anche per le **imprese assicurative** (v. BARACHINI, 1196 s.). **3** La clausola di salvezza di cui al co. 1 della norma in commento legittima la possibilità per lo **statuto** di s.p.a. di diritto comune, ma non anche di s.p.a. quotate o di diritto speciale, di vietare il ricorso a deleghe di gestione, imponendo l'assunzione di decisioni consiliari esclusivamente in base al metodo collegiale. Si tende per contro ad escludere che lo statuto possa *imporre* una necessaria articolazione per deleghe (dando luogo a ipotesi di **deleghe obbligatorie**), sicché sarebbero invalide eventuali clausole che istituissero direttamente gli organi delegati o che riservassero direttamente all'assemblea (o, nel sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza) le nomine corrispondenti (CAGNASSO, *Tr. Colombo-Portale*, 4, 301 s.; BARACHINI, 1202; MOSCO, *Soc. cap. Nicolini-Stagno d'Alcontres*, 597; DE NICOLA, *Comm. rif. s.p.a. Marchetti, Amministratori*, 117); e ciò, in quanto ai sensi del co. 2 della norma in commento è appunto il consiglio, chiamato a decidere i contenuti, i limiti e le modalità della delega, l'organo deputato alla valutazione del modello preferibile di organizzazione dell'esercizio delle sue stesse funzioni (MOSCO, 597). Non mancano tuttavia opinioni orientate a distinguere tra clausole statutarie che si limitino ad imporre la nomina dell'amministratore delegato, ed eventual-

mente anche a predeterminare il contenuto della delega, e clausole che riservino la nomina del delegato all'assemblea: le prime ritenendosi legittime in considerazione del fatto che i soci conservano pure sempre competenze relative alla definizione degli aspetti organizzativi dell'esercizio della funzione amministrativa (dalla scelta del sistema di amministrazione e controllo a quella che, ai sensi del co. 1 della norma in commento, permette la delega stessa di funzioni); le seconde reputandosi legittime a condizione che prevedano la revocabilità del delegato per decisione consiliare, in quanto diversamente il venir meno del potere del consiglio di revocare i delegati nominati da altro organo indebolirebbe il ruolo del consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo (CALANDRA BUONAURA, 242 ss.; BONELLI, *Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, 90 s.; ZAMPERETTI, *Soc. cap. De Angelis*, 296 s.). **4** Fuori dei casi sopra menzionati la delega è decisa dal consiglio, ma, ai sensi del co. 1, la delibera consiliare di delega presuppone una preventiva autorizzazione statutaria o assembleare. Le competenze che non possono formare oggetto di delega sono indicate nel co. 3; le previsioni dei co. 2 e 4 individuano i compiti "minimi" spettanti agli organi delegati e al consiglio (essendo poi quest'ultimo, in base al co. 2, a determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega), chiarendo, in sostanza, che l'attribuzione di deleghe si riflette in un assetto della funzione amministrativa tale per cui la **gestione c.d. corrente** spetta agli organi delegati, mentre fanno capo collegialmente all'organo amministrativo le prerogative c.d. di **alta amministrazione** e di **supervisione strategica** (BARACHINI, 1199): prerogative di direzione nelle quali rientrano, in particolare, la definizione, e il continuo aggiornamento, degli assetti aziendali e delle relative procedure, dei connessi flussi informativi, del sistema di controllo interno e di presidio dei rischi; la pianificazione strategica dell'attività dell'impresa e l'approvazione, dunque, dei budget e dei piani industriali e finanziari (L.A. BIANCHI, 114). Gli effetti conseguenti alla delega in punto di differenziazione del regime di responsabilità sono oggetto di disciplina nell'art. 2392 (v. *sub art.* 2392). Il dovere individuale, di cui al co. 1 dell'art. 2381 *ter* (v. *sub art.* 2381 *ter*), di agire in modo informato acquista rilievo particolare in relazione all'articolazione per deleghe dell'organo amministrativo, in quanto completa le previsioni sui doveri di informazione preconsigliare gravanti sul presidente (art. 2381 *ter*, co. 2) e quel-

le sui flussi informativi dagli organi delegati al consiglio (co. 2 e 4 della norma in commento) (BARACHINI, 1200). **5** Ciò detto in termini generali, la **riserva di preventiva autorizzazione a ricorrere allo strumento della delega**, che il co. 1 assegna allo statuto o (nei soli sistemi tradizionale e dualistico di amministrazione e controllo) all'assemblea, e che trova giustificazione nell'attenuazione della responsabilità dei deleganti per gli atti compiuti nell'esercizio delle deleghe con rottura del vincolo di solidarietà derivante dalla natura collegiale dell'amministrazione (CALANDRA BUONAURA, 240), è interpretata nel senso che, se mancante nello statuto, essa rientra nella competenza dell'assemblea in sede ordinaria (per tutti CAGNASSO, 299). Peraltro, le c.d. **deleghe atipiche**, i.e. attribuite dal consiglio in assenza di preventiva autorizzazione dei soci, come pure le **deleghe di fatto** (non deliberate dal consiglio ma attribuite in fatto), sono ritenute da una parte della dottrina comunque legittime e idonee, per previsione dell'art. 2392, co. 1, c.c. – il quale si riferisce ad attribuzioni del comitato esecutivo e a «funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori» – ad attenuare la responsabilità solidale degli amministratori privi di delega (ABBADESSA, *Nuovo dir. Soc. Abbadessa-Portale*, 2, 509; ABRIANI-MONTALENTI, *Tr. Cottino*, 4, 622; BARACHINI, 1200; SCHIUMA, *Tr. Iudica-Zatti*, 1137). Altra parte della dottrina nega tuttavia la legittimità di deleghe atipiche e di fatto in quanto in forza delle stesse risulterebbe vanificato il requisito della previsione statutaria o assembleare, con conseguente impugnabilità della delibera consiliare di delega per non conformità alla legge o allo statuto (VASSALLI, *Comm. d'Alessandro*, 28 s.; e v. Trib. Milano 18.11.2021, *Giur. impr.*, che ha annullato la delibera consiliare che, in difetto di preventiva autorizzazione assembleare statutariamente prevista, attribuiva poteri a un consigliere). Là dove le deleghe non autorizzate si ritengono legittime, l'inservanza della riserva autorizzativa del co. 1 incide sull'attività di vigilanza degli amministratori non delegati: vigilanza destinata a non più seguire il modello della delega tipica – che in base ai co. 2 e 4 della norma in commento e al co. 4 dell'art. 2381 *ter* fonda tale attività essenzialmente sull'informazione proveniente dai delegati e dal presidente (*infra*, IIIe v. *sub* art. 2381 *ter*) – ma a sostanziarla, in senso più analitico, «in un controllo assiduo e costante sull'operato dei delegati e, dunque, secondo una modalità sostanzialmente coincidente a quanto prescritto dal c.d. dovere di vigilanza di cui all'originaria formulazione dell'art.

2392» (BARACHINI, 1201). Di conseguenza, la delega non autorizzata consentirebbe l'esonero dei deleganti da responsabilità solidale solo in quanto sia stato rispettato un dovere di vigilanza sulla gestione di carattere penetrante (ABBADESSA, 511). Inoltre, la delega non autorizzata, non dando luogo a una carica prevista dallo statuto o dall'assemblea, non permette l'attribuzione di una remunerazione *ex art.* 2389, co. 3, c.c., sicché una speciale compenso per le funzioni così assegnate potrebbe essere definito solo in sede di ripartizione del compenso complessivo stabilito all'atto della nomina dall'organo per essa competente (CALANDRA BUONAURA, 241). **6** La **ratio dei limiti al potere di delega** di cui al co. 3 non è uniforme, stante il fatto che detti limiti si riferiscono, per un verso, a materie aventi valenza organizzativa (progetti di fusione e scissione) e, per l'altro, a materie della cui competenza decisionale il consiglio non è originariamente investito (aumento delegato di capitale, emissione delegata di obbligazioni convertibili) o a decisioni aventi natura di rendiconto della gestione e da ascrivere perciò necessariamente a tutti gli amministratori (redazione del progetto di bilancio – cui *adde* la predisposizione delle relazioni finanziarie *ex art.* 154 *ter* t.u.f. nonché della rendicontazione di sostenibilità *ex d.lgs.* n. 125/2024 – e, in funzione della relativa strumentalità rispetto a decisioni assembleari, gli adempimenti consiliari in occasione di perdite di capitale rilevanti) (CALANDRA BUONAURA, 248 s.; BORGIOLO, *L'amministrazione delegata*, 159; CAGNASSO, 294; VASSALLI, 34 ss.). Per effetto della riforma attuata con d.lgs. n. 47/2026 è inoltre esclusa dalla facoltà di delega l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 2086, co. 2 (*supra*, I, 2), secondo una soluzione cui già peraltro si perveniva in precedenza in via interpretativa (cfr., per la richiesta di liquidazione giudiziale e di accesso a strumenti di composizione della crisi, VASSALLI, 36). Trattandosi di società quotate, alle predette materie non delegabili si aggiunge, in considerazione della diversa esigenza di tutela del mercato e della trasparenza, quella relativa al compimento di operazioni con parti correlate rilevanti ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a), reg. Consob n. 17221/2010. **7** Oltre al catalogo del co. 3, si ritengono **non delegabili per analogia** tutte le attribuzioni delegate al consiglio dall'assemblea (Mosco, 596), e la delibera di distribuzione di acconti sui dividendi (CALANDRA BUONAURA, 250). Ulteriori attribuzioni non delegabili si individuano nelle decisioni che attengono all'organizzazione

interna dell'organo amministrativo e in altre che non sembrano potersi sottrarre all'approvazione collegiale: la costituzione di comitati endoconsiliari, la pronuncia sulla decadenza *ex art.* 2382, la cooptazione, l'adozione del regolamento sulle operazioni con parti correlate, l'approvazione della relazione sulla *corporate governance* *ex art.* 123 bis t.u.f. nonché quella sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti *ex art.* 123 ter t.u.f. (BARACHINI, 1203), le deliberazioni di costituzione di patrimoni destinati, di proposta di concordato, nonché di nomina del dirigente preposto *ex art.* 154 bis t.u.f. (CALANDRA BUONAURA, 250), ed altresì la redazione dei bilanci di liquidazione e delle ulteriori situazioni patrimoniali richieste dalla legge (per es. relativamente a fusioni e scissioni). Al *plenum* consiliare sono inoltre da ritenere riservate la definizione ed approvazione dei criteri di svolgimento di attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate nonché dei criteri di esecuzione delle corrispondenti direttive (L.A. BIANCHI, 169).

**III. Rapporto tra organi delegati e consiglio di amministrazione.** 1 Il rapporto tra organi delegati e consiglio di amministrazione è regolato dai co. 2 e 4 dell'art. 2381 bis, da leggersi in parallelo agli artt. 2381 ter e 2392 c.c. in punto di responsabilità (v. *sub art.* 2392). 2 Ai sensi del co. 2 all'organo amministrativo compete anzitutto la decisione in ordine all'articolazione delle deleghe, il cui contenuto, i cui limiti e le cui eventuali modalità di esercizio esso determina. Nel rispetto dei limiti sopra ricordati (*supra*, II, 5-7), il consiglio è libero di definire il sistema delle deleghe, potendo nominare uno o più amministratori delegati o (eccetto che nel sistema dualistico: *supra*, I, 2) un comitato esecutivo, o entrambe tali figure (ma non invece una pluralità di organi collegiali delegati). La circostanza che il consiglio possa, ai sensi del co. 2, sempre impartire direttive agli organi delegati (potere di indirizzo) e avocare a sé operazioni rientranti nella delega (potere di assumere l'iniziativa) chiarisce che l'attribuzione di deleghe non sottrae le competenze delegate all'organo delegante, su di esse instaurandosi un regime di **competenza concorrente** degli organi delegati e del consiglio, il quale ultimo rimane in posizione formalmente sovraordinata nonostante il ruolo preminente assunto di fatto dai delegati (*ex multis* MOSCO, 597; MONTALENTI, *Nuovo dir. Soc. Abbadessa-Portale*, 2, 845). L'esercizio del **potere di direttiva, di avocazione e di sostituzione** nel compimento di atti rientranti nella delega, oltre che di **modifica e revoca**

**delle deleghe**, può anzi connotarsi di doverosità in chiave di esercizio del dovere di controllo sull'attività delegata (cfr. l'art. 2392, co. 2, c.c., che dispone il dovere degli amministratori di intervenire per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose) (BARACHINI, 1205; VASSALLI, 31). Che in capo al consiglio possa sussistere un dovere di avocazione di attribuzioni delegate è segnalato anche dalle disposizioni dell'art. 2391, co. 1, c.c., le quali esprimono il «principio secondo cui il consiglio deve essere investito delle operazioni in relazione alle quali sussistano interessi personali di un amministratore delegato» (MOSCO, 598). Il che peraltro non implica che il consiglio possa esercitare la sua competenza concorrente sulle attribuzioni delegate esclusivamente allo scopo di prevenire condotte illegittime, non soffrendo in realtà la sua facoltà di avocazione alcun limite né richiedendo l'esercizio di tale facoltà alcuna motivazione, sicché ad essa il consiglio potrà ricorrere in base a semplici considerazioni di opportunità (CALANDRA BUONAURA, 253). Al contempo, in relazione al potere consiliare di indirizzo dei delegati si sottolinea la configurazione di un potere-dovere dei delegati di disapplicazione delle direttive la cui esecuzione comporterebbe l'insorgere di una loro responsabilità (ABRIANI-MONTALENTI, 620; DE NICOLA, 117 s.). 3 La discrezionalità di cui gode l'organo amministrativo nell'esercizio e nell'organizzazione della funzione gestoria e l'esigenza di non condizionare tale discrezionalità sono alla base dell'opinione secondo cui la **revoca delle deleghe attribuite** non comporterebbe **diritto al risarcimento del danno** nei confronti della società indipendentemente dalla sussistenza o no di una giusta causa, potendo se mai l'interessato procedere in responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c. nei confronti degli amministratori revocanti che abbiano abusato del potere di revoca al solo scopo di recare pregiudizio allo stesso (BARACHINI, 1205 s.; ANGELICI, *Tr. CM*, 396 e nt. 110 e 111, nonché Trib. Napoli 9.1.2002, *Soc.* 02, 1274). La giurisprudenza recente tende però a riconoscere il diritto del delegato revocato senza giusta causa al risarcimento del danno, ammettendo, secondo una visione realistica, che la carica richiede, oltre a competenze qualificate, un impegno di regola a tempo pieno, sicché la cessazione anticipata da essa è idonea a pregiudicare la posizione dell'interessato in misura anche maggiore rispetto a quella dell'amministratore non esecutivo revocato, del cui diritto al risarcimento in assenza di giusta

causa tuttavia non si dubita (C.civ. 20/4954; C.civ. 16/7587, *Mass. F. it.* 16, 27; App. Brescia 12.7.2017, n. 1071; Trib. Venezia 17.2.2025, n. 475; Trib. Firenze 8.5.2024; Trib. Milano 19.5.2021, n. 4240; Trib. Milano 27.11.2018, n. 11890; Trib. Milano 16.1.2017, n. 428, tutte in *Giur. impr.*; cfr. inoltre CAGNASSO, 314 s.). Allineandosi a questa posizione, si osserva che la giusta causa di revoca dell'amministratore delegato tiene conto anche del particolare rapporto fiduciario che lega questa figura al consiglio e dello specifico contenuto della delega, sicché essa «non può essere ravvisata soltanto nell'inadempimento del delegato ai doveri di legge e di statuto di corretta esecuzione dei compiti demandatigli, assumendo rilevanza anche l'insorgenza di significative divergenze sulle politiche imprenditoriali oggetto di delega, nonché il mancato raggiungimento di risultati economici ed obiettivi definiti all'atto del conferimento della delega o in piani strategici condivisi» (CALANDRA BUONAURA, 247). **4** La seconda parte del co. 2 della norma in commento chiarisce che all'attribuzione di deleghe di gestione consegue la spettanza in capo al consiglio delle prerogative, aventi natura di controllo sull'attività delegata, di **valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; di esame dei piani strategici, industriali e finanziari elaborati; e di valutazione del generale andamento della gestione.** Si tratta di prerogative di controllo non solo *tipizzate* quanto al contenuto, ma *procedimentalizzate* quanto alle modalità di assolvimento, stante il fatto che a norma del medesimo co. 2 esse si esercitano **sulla base delle informazioni provenienti dagli organi delegati**, in capo ai quali il co. 4 specularmente pone l'obbligo di riferire al consiglio di amministrazione (e all'organo di controllo), con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi (tre mesi nel caso di società quotate: arg. ex art. 150, co. 1, t.u.f.), sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate (ANGELICI, 165). **5** Al contempo lo stesso co. 4 riferisce agli organi delegati la competenza **all'elaborazione (alla «cura») dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.** Salva l'ipotesi di delega parziale (*i.e.* non estesa all'intera gestione), nella quale l'obbligo di istituzione di assetti adeguati torna in capo al consiglio (il quale potrà a ciò provvedere direttamente oppure assolverlo facendone oggetto di apposita delega: ABBADESSA, 405 s.), i delegati sono dunque chiamati a «predisporre

le strutture organizzative, le procedure, i sistemi e i programmi volti ad assicurare un efficiente e corretto svolgimento dell'attività d'impresa», così fissando «le modalità di esercizio e controllo della gestione, il sistema amministrativo e contabile, l'organizzazione del personale, il sistema dei controlli interni, la predisposizione dei flussi informativi necessari per la valutazione dell'andamento e della correttezza della gestione, la predisposizione dei modelli di prevenzione delle irregolarità e dei reati ed ogni altro assetto organizzativo la cui adozione sia richiesta dalle caratteristiche dimensionali e dalla natura dell'attività esercitata» (CALANDRA BUONAURA, 255; L.A. BIANCHI, 121 ss.; sul sistema di controllo interno in particolare cfr. le dettagliate previsioni dell'art. 6 Codice di *corporate governance*). **6** L'attribuzione al consiglio del **dovere di valutare l'adeguatezza dell'assetto** delineato dai delegati, e non invece di *approvare* tale assetto, non deve essere interpretata in senso restrittivo, dato che ai consiglieri non esecutivi sono pur sempre attribuite le già ricordate prerogative di *indirizzo e istruzione* dell'attività dei delegati, le quali certamente comprendono la dotazione degli assetti, sicché il controllo su di essi deve come minimo essere inteso in senso forte, e comprendente anche il relativo concreto funzionamento, anche in chiave di prevenzione o gestione e monitoraggio di situazioni di crisi (BARACHINI, 1208; nel senso che la valutazione consulenziale implichi, in quanto presuppone un giudizio e non una mera presa d'atto, una vera e propria approvazione ZAMPERETTI, 310 s.). **7** Anche **il controllo (la «valutazione») collegiale del generale andamento della gestione** è da intendersi in senso forte, comprensivo del controllo sulla prevedibile evoluzione della gestione che è oggetto del dovere di informazione dei delegati *ex co.* 4, traducendosi allora detto controllo «inevitabilmente nell'esercizio di un potere-dovere di pianificazione della futura gestione dell'impresa» (BARACHINI, 1208). Se dunque non di un'approvazione consulenziale dei (progetti di) piano predisposti dai delegati si tratta, si tratta però pur sempre di un potere consulenziale di revisione dei piani formulati, strumentale alla relativa correzione (ABBADESSA, 497 s.). Il dovere di valutazione dell'andamento della gestione è peraltro da apprezzare in relazione alla già richiamata attenuazione della responsabilità dei deleganti (*v. sub artt.* 2381 *ter* e 2392), essendo evidente che una *valutazione* implica un'attività meno penetrante rispetto a quella richiesta dal dovere di *vigilanza*, evocativo invero di una condotta

ispettiva, cui la norma si riferiva prima della riforma introdotta con d.lgs. n. 6/2003 (ZAMPERETTI, 312). 8 Nemmeno la formulazione del co. 2 nella parte in cui dispone una prerogativa collegiale di «esame» dei piani strategici, industriali e finanziari, in quanto predisposti, può dirsi priva di ambiguità. Secondo l'orientamento prevalente, tuttavia, compete pur sempre al consiglio un potere di *approvazione* dei piani predisposti dagli organi delegati, inclusi i piani c.d. di gruppo che recepiscono piani e programmi delle controllate (BONELLI, 106). Il fatto che un esame dei piani aziendali non possa non implicare una loro condivisione da parte del consiglio legittima appunto l'opinione tendente ad assimilare l'esame dei piani a una loro approvazione (L.A. BIANCHI, 158; ANGELICI, 379, nt. 80; ZAMPERETTI, 311). In linea con le valutazioni di cui sopra relativamente alle altre prerogative consiliari di cui al co. 2, il consiglio dispone dunque di un potere forte di controllo in forza del quale la definizione degli indirizzi strategici dell'attività sociale spetta in via inderogabile allo stesso (BARACHINI, 1209; MOSCO, 599, nt. 2; ABRIANI-MONTELENTI, 618 e 627, i quali pure osservano, argomentando anche dall'art. 2428, co. 2, n. 6, c.c., che «una strategia gestionale, per quanto semplificata, è pur sempre un dovere degli amministratori»; CALANDRA BUONAURA, 257 s., precisando però che l'approvazione consiliare riguarda la sola definizione degli obiettivi strategici e non anche i contenuti operativi dei piani, in relazione ai quali il compito del consiglio si esaurisce nella verifica dell'idoneità e coerenza delle misure previste rispetto agli obiettivi perseguiti). 9 Quanto al **dovere dei delegati di riferire periodicamente al consiglio** (e all'organo di controllo) in ordine al generale andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione nonché alle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate, di cui al co. 4 della norma in commento, il riferimento alle operazioni di maggior rilievo «per le loro dimensioni o caratteristiche» implica che l'obbligo di informazione riguarda non solo quelle significative sul piano economico, ma anche quelle che, pur non essendo economicamente di particolare rilevanza, risultano «anomale rispetto alla normale attività sociale», o in potenziale conflitto, o da concludersi con parti correlate (nelle società chiuse ove non si applica il corrispondente regolamento Consob); detto obbligo, esteso anche alle operazioni delle società controllate, implica inoltre in capo alla controllante il dovere di curare la trasmissione di adeguati flussi informativi in-

fragruppo (BONELLI, 104 s., ad avviso del quale, peraltro, il dovere dei delegati della controllante di istituire idonei flussi informativi infragruppo sussiste solo in quanto detta società eserciti attività di direzione e coordinamento in base alle presunzioni di cui all'art. 2497 *sexies*). Il dovere di informazione dei delegati è funzionale all'assolvimento dell'obbligo, gravante in capo a ciascun amministratore ai sensi dell'art. 2381 *ter*, co. 1, c.c., di **agire in modo informato**, a tal fine concorrendo con il potere-dovere individuale di chiedere che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione (art. 2381 *ter*, co. 3) (v. *sub* art. 2381 *ter*). Per questa ragione l'informazione periodica degli organi delegati «non può limitarsi ad affermazioni apodittiche» (ABRIANI-MONTELENTI, 621) né può avere un contenuto generico o esprimersi mediante valutazioni di natura solo qualitativa, richiedendosi che l'informazione dei delegati comprenda anche rappresentazioni contabili periodiche, pur sintetiche, inclusive del raffronto tra i risultati conseguiti e quelli previsti a budget, nonché valutazioni previsionali (CALANDRA BUONAURA, *Tr. Buonocore*, IV, 4.VI, 266; ZAMPERETTI, *Soc. cap. De Angelis*, 315). Il dovere di informazione dei delegati impone, inoltre e in ogni caso, la tempestiva comunicazione di fatti o circostanze che coinvolgano la competenza collegiale dell'organo e che richiedano provvedimenti da parte di esso (ai fini, ad es., della predisposizione delle situazioni rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.), nonché di sintomi di crisi (CALANDRA BUONAURA, 267).

**IV. Comitato esecutivo e comitati consiliari.** 1 Come il consiglio, anche il **comitato esecutivo** è retto, nel suo funzionamento, dal **metodo collegiale**: lo confermano l'art. 2421, co. 1, n. 6, c.c., che prescrive l'obbligo di tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato, e l'art. 2405, co. 1, c.c., che pone in capo ai sindaci l'obbligo di intervento nelle riunioni del comitato esecutivo (CAGNASSO, 304) (lo stesso obbligo fa capo ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico ai sensi dell'art. 2409 *octiesdecies*, co. 7, c.c.). Ritenendosi il metodo collegiale inderogabile, l'ipotesi di attribuzione di una delega congiunta a più amministratori risulterebbe, sì, possibile, ma senza applicazione della disciplina del comitato esecutivo: configurandosi in tal caso una fattispecie di pluralità di amministratori delegati, che condiziona l'esercizio del potere delegato al consenso dei delegati, a maggioranza o all'unanimità a seconda di quanto stabilito nello statuto o nella delibera consiliare di delega (CA-

GNASSO, 306). 2 L'applicazione del metodo collegiale non implica che, a differenza del consiglio, il **funzionamento del comitato esecutivo** non possa essere **semplificato** in considerazione della più ristretta composizione dell'organo e della più diretta e frequente partecipazione dei suoi componenti all'attività di gestione: e ciò, quanto meno sul versante delle **formalità di convocazione**, le quali possono ritenersi libere purché idonee a consentirne la conoscenza in capo agli interessati, e della **definizione dell'ordine del giorno**, dato che per definizione ciascun componente ha il dovere di essere informato sulla gestione delegata (CALANDRA BUONAURA, 268; BARACHINI, 1212 s., pur osservando che la mancata individuazione delle materie da trattare rende meno agevole la partecipazione dei componenti dell'organo di controllo). La **convocazione** del comitato potrebbe avvenire anche ad impulso di un componente, almeno nei casi di mancata designazione di un presidente (di per sé non necessaria, dato che le corrispondenti prerogative potrebbero «essere attribuite “a turno” a ciascuno dei componenti»: BARACHINI, 1213). Nelle **società quotate** è però da tenere in considerazione la racc. 11 Codice di *corporate governance*, ai sensi della quale il regolamento consiliare identifica, tra l'altro, le procedure, applicabili all'organo e ai suoi comitati, per la gestione dell'informativa agli amministratori, le quali a loro volta definiscono i termini per il relativo invio preventivo «in modo da non pregiudicare la tempestività e la completezza dei flussi informativi». Mentre ai fini del **quorum costitutivo e deliberativo** alle riunioni del comitato esecutivo si applica in via analogica l'art. 2388, co. 1 e 2, c.c., nulla impedisce allo statuto o alla delibera consiliare di attribuzione delle deleghe di richiedere l'unanimità dei voti: il rischio di stallo decisionale ritenendosi superato dalla possibilità per il consiglio di avocare a sé la decisione (CALANDRA BUONAURA, 269). Si applicano inoltre al comitato le disposizioni dell'art. 2391 c.c. (cfr. il co. 3) ed altresì la disciplina generale dell'**invalidità delle deliberazioni** di cui all'art. 2388, co. 4, c.c., precisandosi che la legittimazione all'impugnazione compete anche ai consiglieri deleganti, in considerazione della competenza sovraordinata e concorrente del consiglio (CALANDRA BUONAURA, 270). Per effetto della «incompatibilità tra collegialità e attività dichiarativa, la nomina di un comitato esecutivo non consente di dar vita a una situazione di associazione tra potere gestorio e potere di rappresentanza», sicché l'attuazione delle delibere del comitato esecutivo richiede

l'intervento del rappresentante sociale (BARACHINI, 1213). Di conseguenza, eventuali vizi del procedimento «restano interamente assorbiti dal negozio esterno» ex art. 2384 (BARACHINI, 1213), e non si applica l'ultimo periodo del co. 4 dell'art. 2388 c.c. 3 A differenza del comitato esecutivo, i **comitati endoconsiliari** specializzati per funzione eventualmente istituiti sono **privi di poteri decisori**, ad essi competendo **funzioni istruttorie, consultive e propositive** di decisioni altrui. Detti comitati sono diffusi nella prassi, in specie di **società quotate**, in forza delle raccomandazioni (cfr. la racc. 16) che il Codice di *corporate governance* detta in materia, prefigurando la costituzione di un **comitato controllo e rischi**, «con il compito di supportare le valutazioni e le decisioni dell'organo di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e all'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario» (racc. 32, lett. c), di un **comitato nomine**, deputato a «coadiuvare» l'organo amministrativo nelle attività di autovalutazione, definizione della composizione ottimale, individuazione di candidati in caso di cooptazione, eventuale presentazione di liste di candidati da parte del consiglio di amministrazione uscente, e di predisposizione, aggiornamento e attuazione dell'eventuale piano per la successione del *chief executive officer* e degli altri amministratori esecutivi (racc. 19), e di un **comitato per le remunerazioni**, incaricato di «coadiuvare» il consiglio nell'elaborazione della politica per la remunerazione, nonché di «presentare proposte o esprimere pareri sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; monitorare la concreta applicazione della politica per la remunerazione e verificare, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance; valutare periodicamente l'adeguatezza e la coerenza complessiva della politica per la remunerazione degli amministratori e del top management» (racc. 25). 4 L'istituzione di comitati endoconsiliari risponde a una logica di **ripartizione dei compiti** e quindi a una regola di **buona organizzazione** in tutti i casi in cui «si richiedano attività istruttorie, ricognitive, di controllo del rischio, di analisi tecnico-economica particolarmente complesse, difficilmente compatibili con il relativamente scarso numero di riunioni collegiali cui viene chiamato il consiglio nella sua interezza e, soprattutto, con il grado di ap-

profondimento e di coinvolgimento richiesto» (MEO, *Testo Unico Finanziario Cera-Presti*, II, 1879), sul presupposto che detti comitati siano funzionali all'efficienza e alla qualità dell'azione gestoria, in termini sia di consapevolezza tecnica e ponderatezza delle decisioni, sia di sterilizzazione di interessi opportunistici, tenuto conto della loro composizione integralmente o prevalentemente di amministratori non esecutivi e indipendenti e (salvo che nel comitato per le nomine) dotati di competenze adeguate (racc. 20, 26 e 35) (BARACHINI, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*, Liber Amicorum Piras, 192 s.).

5 Ai comitati appena menzionati si aggiunge per legge, nelle **società quotate** e ai sensi dell'art. 2391 bis e del reg. Consob n. 17221/2010, il **comitato per le operazioni con parti correlate**, composto di soli amministratori indipendenti e chiamato a valutare preventivamente le operazioni significative tra la società e le sue parti correlate, esprimendo un parere sull'interesse della società al compimento dell'operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, e garantendo trasparenza e protezione degli azionisti di minoranza. Analoghi comitati sono previsti per le **società bancarie** in forza delle previsioni della Circ. Banca d'Italia n. 285/2013, che impongono alle banche di maggiori dimensioni di costituire tutti e tre i comitati di cui è parola anche nel Codice di *corporate governance*, essendo per contro consentito alle banche intermedie la costituzione del solo comitato rischi, mentre nelle banche minori la costituzione di comitati endoconsiliari è rimessa a una valutazione delle concrete esigenze.

6 L'istituzione di comitati endoconsiliari **non comporta alcuna delega di poteri gestori**, collocandosi detti comitati in una posizione servente rispetto all'assunzione di decisioni dell'organo amministrativo, che spetta ai comitati di supportare ed eventualmente stimolare; essa dunque non solo può corrispondere all'attuazione dell'obbligo di istituzione di assetti adeguati, ma è anche funzionale, nel quadro del generale canone della diligenza professionale, all'attuazione dei flussi informativi endoconsiliari e del dovere di agire in modo informato. I comitati si connotano per il loro rilievo esclusivamente interno, e così per la loro mancata qualificazione alla stregua di un veri e propri "sub-organismi" destinatari di competenze gestorie il cui esercizio implichi una sostituzione, anche solo provvisoria, dell'organo amministrativo e l'assunzione, dunque, di una valenza organizzati-

va esterna (BARACHINI, in Liber Amicorum Piras, 189 s.; PISANI MASSAMORMILE, in *La remunerazione degli amministratori nelle società di capitali*, a cura di Amatucci, 115 e 117 s.). L'assolvimento dei compiti attribuiti ai comitati endoconsiliari dà ragione della circostanza che ad essi competa la facoltà di dialogare attivamente con la struttura e le funzioni aziendali e di richiedere e ottenere l'informazione ritenuta necessaria (racc. 17 Codice di *corporate governance*). Sul presidente dei comitati grava, anche sulla base del regolamento adottato per il relativo funzionamento (racc. 11), il dovere di coordinamento informativo, preventivo e successivo, rispetto ai rispettivi lavori, con il presidente dell'organo amministrativo, al fine di assicurare un raccordo con tutti gli amministratori e l'efficace funzionamento dell'organo collegiale, al quale i comitati sono comunque tenuti a riferire, volta a volta, se del caso, in merito alle questioni di maggior rilievo esaminate, e periodicamente sull'attività svolta. Un onere informativo in merito alle modalità di esercizio delle funzioni dei comitati è inoltre ravvisabile anche nei confronti dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

7 Le previsioni dell'art. 2392, co. 2, che estendono l'attenuazione della **responsabilità solidale** in caso di delega anche alla fattispecie delle *funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori*, sono idonee ad attrarre l'ipotesi di attribuzione di funzioni ai comitati endoconsiliari e, «data l'influenza che dette funzioni sono destinate ad esercitare sul processo decisionale e sull'attività di monitoraggio del consiglio di amministrazione, autorizza[no] a ritenere applicabile la medesima disciplina prevista per la delega di funzioni gestorie», sicché una responsabilità solidale dell'intero consiglio per fatti esaminati o decisioni istruite dai comitati si potrà configurare «soltanto in presenza di una informazione adeguata a consentire l'acquisizione della conoscenza dei fatti pregiudizievoli imputabili all'attività del comitato o emersi nel corso dell'istruttoria o delle verifiche effettuate dal comitato» (CALANDRA BUONAURA, 273, il quale ulteriormente prefigura ipotesi di responsabilità del consiglio per *culpa in eligendo* o *per culpa in vigilando* relativamente alla nomina dei componenti dei comitati e all'esercizio di un controllo sulla relativa attività; STELLA RICHTER jr, *R. soc.* 12, 673 s.; MONTALENTI, 846 s.; ABU AWWAD, *Comm. Codice corp. governance Abu Awwad-Bordiga*, 497).

SEZIONE  
Società quotate

**V. La disciplina del t.u.f.** **1** Le previsioni dell'art. 147 *sexies* t.u.f., introdotte *ex novo* in forza dell'art. 6, co. 1, lett. *bb*), d.lgs. n. 47/2026, integrano quelle di diritto comune contenute nei co. 2 e 4 della norma in commento di doveri funzionali al corretto funzionamento del **sistema di controllo interno e di gestione dei rischi** e alla **rappresentazione unitaria dei rischi cui la società è esposta**. La «cura» del buon funzionamento e dell'efficacia di tale sistema compete agli organi delegati (co. 1), mentre fa capo al consiglio di amministrazione il dovere di assicurare e valutare il coordinamento delle funzioni aziendali coinvolte nel sistema allo scopo di «disporre di una rappresentazione unitaria, tempestiva e sistematica dei rischi» rilevanti per l'impresa (co. 2), della quale è fatto obbligo di dare conto nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari di cui all'art. 123 *bis* t.u.f. (ultimo periodo del co. 3) Là dove all'interno del consiglio sia formato un comitato per il controllo dei rischi, o del predetto sistema sia incaricato un amministratore, in via strumentale al dovere del consiglio di disporre di una rappresentazione unitaria dei rischi di cui al co. 2 e del dovere dei delegati di curare il funzionamento e l'efficacia del sistema, compete a tale comitato o a tale amministratore di assicurare – in funzione di un criterio di rilevanza basato sulla natura e sulle dimensioni dell'impresa – la rappresentazione unitaria dei rischi ai quali la società è esposta. A questo compito il comitato o l'amministratore provvede sulla base delle informazioni rivenienti dalle funzioni aziendali coinvolte nel sistema di controllo interno di gestione dei rischi (co. 3). È da rimarcare inoltre che l'art. 149 *ter* t.u.f., introdotto dall'art. 6, co. 1, lett. *ff*), d.lgs. n. 47/2026, ha cura di chiarire che là dove ai fini del controllo interno siano adottati **sistemi monitoraggio e controllo automatici e predittivi** – *i.e.* basati sull'intelligenza artificiale – tali sistemi devono essere adeguati e proporzionati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e ai rischi ai quali essa è esposta. Il necessario coor-

dinamento di questa previsione con quelle dell'art. 147 *sexies* impone la conclusione che la responsabilità per le scelte, in termini di adeguatezza e proporzionalità, relative ai sistemi basati sull'intelligenza artificiale in discussione compete agli organi delegati (anche sulla base dell'attività in tal senso strumentale svolta dal comitato interno o dall'amministratore incaricato di cui al co. 3 dell'art. 147 *sexies*), e che una corrispondente valutazione di adeguatezza e proporzionalità compete al consiglio in via funzionale all'assolvimento del suo dovere di disporre di una rappresentazione unitaria, tempestiva e sistematica dei rischi. **2** La norma di cui all'art. 147 *sexies* t.u.f. dispone, in definitiva, obblighi che per le società quotate integrano quello di istituzione di un **adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile** di cui al co. 4 dell'art. 2381 *bis*. Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è infatti evidentemente parte integrante degli assetti amministrativi, come è del resto direttamente confermato dall'art. 149 t.u.f. (come sostituito dall'art. 6, co. 1, lett. *ee*), d.lgs. n. 47/2026), che al co. 1, lett. *c*) colloca tra i doveri dell'organo di controllo quello di vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, «ivi compreso il sistema di controllo interno di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni». Questa disposizione dell'art. 149 t.u.f. è peraltro parallela e speculare a quella del co. 1 dell'art. 2396 *quinquies* applicabile alle s.p.a. non quotate, nella quale pure il dovere dell'organo di controllo, di vigilanza sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, è espressamente esteso al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e al coordinamento delle relative funzioni. Ne consegue che anche nelle società non quotate la ripartizione di funzioni tra consiglio e organi delegati di cui ai co. 2 e 4 dell'art. 2381 *bis* rifletterà quella dell'art. 147 *sexies* t.u.f. in tutti i casi in cui le dimensioni e la natura dell'impresa rendano necessaria la predisposizione di un sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

**2381 ter** Informazione consiliare. *Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato.*

---

*Estratto*

Estratto da un prodotto  
in vendita su **ShopWKI**,  
il negozio online di  
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

